

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Vittorio Santoro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Andrea Tina	Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)

nella seduta del 4 settembre 2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 19.03.2010 il ricorrente sottoscriveva con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. A seguito della perdita dell'impiego "*causa mobilità*", l'intermediario chiedeva e otteneva dall'ex datore di lavoro, a copertura integrale del finanziamento, il versamento del TFR e di una ulteriore somma dovuta al ricorrente a titolo di "*incentivo art. 4, c. 2 bis*".

Con reclamo del 21.11.2011 il ricorrente chiedeva all'intermediario:

- (i) il rimborso della somma di Euro 11.862,13, pari ai 4/5 dell'incentivo ricevuto, sostenendo che lo stesso fosse stato illegittimamente versato dal suo ex datore di lavoro all'intermediario per l'estinzione del finanziamento che invece prevedeva una copertura assicurativa;
- (ii) in subordine, il rimborso delle commissioni finanziarie e accessorie, nonché del premio assicurativo non goduti, quantificati in Euro 4.822,26;
- (iii) il rimborso, in ogni caso, della quota relativa alla rata di giugno 2011.

Non ricevendo alcun riscontro da parte dell'intermediario, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, ribadendo che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l'intermediario ha richiesto al proprio ex datore di lavoro il versamento del TFR, di tutti gli emolumenti di fine rapporto tra cui ferie non godute, quota di tredicesima e incentivo art. 4, c. 2 bis, fino a concorrenza del debito residuo.



Il ricorrente ha richiesto, quindi, *i*) la restituzione dei 4/5 della somma erogata a titolo di incentivo (per un ammontare di Euro 11.862,13) e, in subordine, *ii*) il rimborso delle commissioni corrisposte anticipatamente e non godute (per un ammontare di Euro 4.822,25).

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario in punto di fatto precisa che:

- il ricorrente ha sottoscritto in data 12.03.2010 un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per un netto erogato di Euro 14.053,05 da rimborsare in 96 rate mensili di Euro 254,00 ciascuna;
- a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, nel luglio 2011, aveva inviato al datore di lavoro il conteggio di estinzione anticipata per la chiusura della posizione;
- il datore di lavoro aveva pertanto provveduto, nel settembre 2011, al versamento dell'importo di Euro 17.611,90 quale quota accantonata per il trattamento di fine rapporto;
- poiché l'ammontare erogato dal datore di lavoro coincideva con il debito residuo si provvedeva alla chiusura della posizione senza attivare la copertura assicurativa.

In punto di diritto l'intermediario precisa che ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Contratto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estende sul TFR e su quanto al Cedente spettava per effetto di tale cessazione, mentre la polizza assicurativa viene attivata solo nel caso in cui tali spettanze non siano sufficienti alla copertura dell'intero debito residuo.

Con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni non godute, l'intermediario precisa di aver corrisposto al ricorrente la somma complessiva di Euro 4.852,65 (comprensiva di Euro 20,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso), mentre per quanto riguardava, invece, il rimborso della rata del mese di giugno 2011 (richiesta comunque non reiterata dal ricorrente in sede di ricorso), segnala che la stessa era dovuta in quanto il conteggio estintivo era riferito al mese di luglio e conclude chiedendo all'ABF di voler dichiarare cessata la materia del contendere.

In una successiva replica, il ricorrente segnala di non aver contestato la trattenuta del TFR, in quanto consapevole che fosse destinato a garanzia del finanziamento, bensì *"le trattenute relative agli emolumenti presenti nella busta paga, in particolare stipendio, ferie e permessi non goduti, incentivo all'esodo, nella misura superiore di un quinto, che di fatto mi ha privato dei mezzi di sostentamento in attesa di reperire un nuovo posto di lavoro che a tutt'oggi non ho ancora trovato"*. Insiste, quindi, per il riconoscimento dell'importo indicato nel ricorso al netto dei rimborsi già ricevuti.

Sul punto, l'intermediario ha sua volta replicato ribadendo di aver agito in conformità all'art. 1 delle Condizioni Generali di Contratto.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio rileva come la presente controversia verta unicamente sulla possibilità dell'intermediario di soddisfarsi, in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, anche sugli importi versati al ricorrente a titolo di incentivo per l'interruzione del rapporto di lavoro. L'intermediario ha, infatti, già provveduto a versare al ricorrente l'importo complessivo di Euro 4.832,65 (oltre a Euro 20,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso), quale rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie, nonché del premio assicurativo non goduti dal ricorrente per effetto dell'estinzione anticipata (importo, tra l'altro, maggiore di quello richiesto, in via subordinata, dallo stesso ricorrente).



Più in particolare, sul punto il ricorrente lamenta la mancata attivazione da parte dell'intermediario della polizza assicurativa sottoscritta a copertura del finanziamento per il rischio, tra gli altri, di *“risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto, qualunque possa essere la causa di tale risoluzione”* (art. 4 delle condizioni generali della polizza assicurativa). Sull'erroneo presupposto che la copertura assicurativa “rischio impiego” sia stata sottoscritta in suo favore, il ricorrente ritiene che – al verificarsi della risoluzione del rapporto di lavoro – l'intermediario avrebbe dovuto immediatamente rivolgersi alla società di assicurazione, per ottenere, da questa, a titolo di indennizzo, il pagamento del debito residuo, con effetto liberatorio nei confronti del debitore/finanziato. Tuttavia, indipendentemente dalle condizioni di operatività della polizza (la polizza riporta soltanto il limite del capitale assicurato, corrispondente al valore nominale del finanziamento erogato al ricorrente, mentre soltanto nelle condizioni generali del contratto di finanziamento è rinvenibile il riferimento *“al pagamento della Compagnia”* di assicurazione ad estinzione del *“debito residuo al netto delle rate maturate e del TFR anche se versato su Fondo Pensione”*), pare decisiva la considerazione per cui beneficiario della copertura assicurativa, e quindi unico soggetto legittimato a richiederne l'attivazione, è l'intermediario. Come specificato, infatti, dal documento di sintesi prodotto dal ricorrente, la polizza assicurativa è stata emessa unicamente *“a beneficio dell'intermediario, secondo lo schema dell'assicurazione per contro altrui (art. 1891 c.c.) e il comportamento tenuto dall'intermediario nel caso di specie è coerente con detto schema contrattuale”* (Collegio Roma, decisione n. 726 del 9 marzo 2012).

Neppure condivisibile è il riferimento del ricorrente alle disposizioni del DPR n.180/1950 a conferma dell'illegittimo versamento all'intermediario dei 4/5 dell'importo riconosciutogli quale incentivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Oltre a quanto previsto dal contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente (ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali del contratto *“In caso di cessazione dal servizio la presente cessione si estenderà su quanto al Cedente spetti per effetto di tale cessazione ed il Cedente consente che l'Amministrazione ceduta trattenga l'importo necessario per l'estinzione della cessione sulle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione (...) venissero corrisposte al Cedente”*), l'art. 43, terzo comma, del DPR n. 180/1950 (applicabile anche ai rapporti di lavoro di diritto privato per effetto del disposto dell'art. 55 dello stesso decreto) stabilisce, tra l'altro, che *“Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto [come nel caso di specie] ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione”*.

Ciò chiarito, il Collegio non può, tuttavia, fare a meno di evidenziare, da un lato, le forti perplessità che desta la condotta dell'intermediario che ha provveduto ad escutere il proprio debitore senza attivare la copertura assicurativa sottoscritta in suo favore; dall'altro lato, e soprattutto, l'illegittima previsione, sia nel contratto di finanziamento che nella polizza di assicurazione, di un diritto di rivalsa della compagnia assicurativa nei confronti del finanziato/cedente, che non solo non trova alcun supporto nell'art. 1916 c.c. impropriamente ed erroneamente richiamato dall'art. 9 della polizza assicurativa (l'art. 1916 c.c. prevede, infatti, che l'assicuratore possa surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, qualora, cioè, il sinistro sia riconducibile a responsabilità di terzi), ma che, come già segnalato da questo Collegio (Collegio di Milano, decisione n. 600 del 29 febbraio 2012), ha l'effetto di rendere *“la funzione dell'assicuratore (...) priva di qualunque utilità ed il relativo contratto (...) privo di causa”*.

P.Q.M.



Il Collegio, accertata la parziale cessazione della materia del contendere, non accoglie la parte residua del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO